



REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL FORNITURA DI
CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA PER USO D'UFFICIO
CIG 80224352CB**

Indice

<u>Premessa.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 1 - Definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 - Oggetto della fornitura.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 3 - Caratteristiche della prestazione.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 4 - Modalità di esecuzione.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 5 – Servizi connessi.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 6 - Campionatura e certificazioni.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 7 - Importo della Convenzione.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 8 – Durata e proroga della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 10 – Variazioni delle prestazioni.....</u>	<u>14</u>
<u>10.1 Modifiche quantitative.....</u>	<u>14</u>
<u>10.2 Modifiche qualitative (prestazioni non previste in Convenzione).....</u>	<u>14</u>
<u>10.3 Sospensione dell'esecuzione.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 12 Utilizzo della Convenzione.....</u>	<u>16</u>
<u>12.1 Attivazione della Fornitura – adesione alla fornitura.....</u>	<u>16</u>
<u>12.2 Manifestazione di interesse.....</u>	<u>16</u>
<u>12.3 Approvazione della Manifestazione di interesse.....</u>	<u>16</u>
<u>12.4 Atto di adesione.....</u>	<u>17</u>
<u>12.5 Ordinativo di Fornitura.....</u>	<u>17</u>
<u>12.6 Ordine di esecuzione.....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 13 - Obblighi del fornitore e responsabilità.....</u>	<u>18</u>
<u>13.2 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.....</u>	<u>19</u>
<u>13.3 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....</u>	<u>19</u>
<u>13.4 - Obblighi informativi.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti.....</u>	<u>20</u>
<u>Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 16 – Penali.....</u>	<u>22</u>
<u>16.1 - Penali relative agli ordinativi di fornitura da applicarsi da parte delle amministrazioni contraenti.....</u>	<u>22</u>
<u>16.2 Penali relative alla Convenzione da applicarsi da parte di Soggetto Aggregatore - Regione Toscana.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 17 –Cause di risoluzione.....</u>	<u>25</u>
<u>17.1 Risoluzione degli Ordinativi di fornitura.....</u>	<u>25</u>
<u>17.2- Risoluzione della Convenzione.....</u>	<u>26</u>
<u>Articolo 18 – Subappalto.....</u>	<u>27</u>
<u>Articolo 19 – Cessione della Convenzione e dei contratti attuativi. Cessione del credito.....</u>	<u>27</u>
<u>Articolo 20 – – Garanzia definitiva.....</u>	<u>28</u>
<u>Articolo 21– Accertamento quali-quantitativo e Verifiche di conformità.....</u>	<u>29</u>
<u>21.1 Accertamento quali-quantitativo e verifiche di conformità degli ordinativi di fornitura.....</u>	<u>29</u>
<u>21.1.1 – Accertamento quali-quantitativo.....</u>	<u>29</u>
<u>21.1.2 – Verifica di conformità definitiva.....</u>	<u>30</u>
<u>21.2 - Verifica finale della Convenzione.....</u>	<u>30</u>
<u>21.3 – Contestazioni e Riserve del Fornitore.....</u>	<u>30</u>
<u>Articolo 22 – Revisione dei prezzi.....</u>	<u>31</u>

Premessa

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) stabilisce che le stazioni appaltanti inseriscano nella documentazione di gara specifiche tecniche e clausole contrattuali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

In quest'ottica la Regione Toscana, quale Soggetto Aggregatore, indice il presente appalto per la fornitura di materiale di cancelleria tradizionale ed ecologica necessario a garantire il funzionamento degli enti aderenti nonché le prestazioni dei servizi connessi per la durata di 4 (quattro) anni e stipula con l'operatore economico aggiudicatario una Convenzione ex art. 26 L. 488/1999 alla quale possono aderire le seguenti Amministrazioni:

- Regione Toscana Giunta Regionale
- Regione Toscana Consiglio Regionale,
- Toscana Promozione Turistica (ex APET)
- Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura – ARTEA
- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana
- Autorità portuale regionale
- Ente Acque Umbro Toscane – EAUT
- Ente Parco Regionale della Maremma
- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
- Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli
- Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana – IRPET
- Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA
- Terre regionali toscane (ex azienda agricola Alberese)
- Istituto degli Innocenti
- ARS

L'esecuzione della fornitura sarà, dunque, regolata da apposita Convenzione ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 fra l'Appaltatore e la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, attraverso la quale l'Aggiudicatario si impegna ad accettare sino a concorrenza dell'importo massimo di seguito stabilito, ai prezzi e alle condizioni previsti nella medesima Convenzione, nel presente Capitolato e relativi allegati, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti.

Al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, costituendone parte integrante e sostanziale, sono uniti:

1. l'Allegato 1 – “Specifiche prodotti cancelleria” che elenca le caratteristiche specifiche dei prodotti richiesti indicando la descrizione del prodotto, unità di misura, la tolleranza sulle dimensioni, l'eventuale richiesta di prodotti verdi o di alta qualità come definiti nella premessa dell'allegato stesso;
2. l'allegato 2 - “quantità presunte” che indica le quantità presunte richieste dalla regione toscana e dagli altri enti aderenti alla convenzione nonché i prodotti per i quali è necessario presentare la campionatura con le modalità indicate nel disciplinare di gara al punto 21.

Articolo 1 - Definizioni

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

TERMINE	DEFINIZIONE
---------	-------------

Amministrazione contraente	È l'Ente indicato in premessa che aderisce alla Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia e richiede i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale al Fornitore attraverso la successiva emissione di Ordinativi di Fornitura.
Atto di Adesione	L'atto sottoscritto da un soggetto autorizzato a rappresentare l'Amministrazione contraente e dal RUP che formalizza l'adesione alla Convenzione, sulla base del quale verranno emessi gli Ordinativi di Fornitura.
Convenzione	Contratto stipulato da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e Fornitore – ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1992 e dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007 – in virtù del quale il medesimo Fornitore, individuato con procedura aperta, si impegna ad eseguire Ordinativi di Fornitura che verranno emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
Direttore dell'esecuzione (DEC)	Soggetto nominato da ciascuna Amministrazione contraente che svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Ordinativo, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Fornitore	L'operatore economico – singolo, riunito o raggruppato – aggiudicatario della gara, che stipula la Convenzione con Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e si obbliga a prestare, in favore delle Amministrazioni Contraenti, i servizi conseguenti ai singoli Ordinativi di Fornitura ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella Convenzione.
Giorni lavorativi	Si intendono tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi
Giorni solari	Si intendono tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi
Manifestazione di interesse	Il documento presentato dall'Amministrazione contraente al RUP per l'approvazione all'Adesione alla Convenzione.
Ordinativo di fornitura	Atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato al Fornitore. Costituisce il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore e assume la valenza di contratto attuativo della Convenzione.

Ordine di esecuzione	Atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato all'Aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) attraverso il quale, a seguito di emissione di Ordinativo di fornitura, ordina all'Aggiudicatario l'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'ordinativo. Per ogni Ordinativo di fornitura potranno essere emessi più Ordini di esecuzione, nel limite dell'importo indicato nel relativo Ordinativo di fornitura.
Ordine di servizio	L'atto in forma scritta mediante il quale il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione impartiscono al Fornitore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni
Prodotti o materiali	Si intendono gli oggetti di cancelleria e piccole attrezzature da ufficio relativi al presente appalto
Referente del fornitore	Persona nominata dal fornitore che assume il ruolo di interfaccia nei confronti del RUP e di ciascuna Amministrazione contraente ed inoltre segue ogni aspetto del contratto attuativo.
Responsabile dell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura (RES)	Il Responsabile Unico del Procedimento individuato da ciascuna Amministrazione contraente che svolge le funzioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura/Contratto specifico.
Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione RUP	Il Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta regionale in qualità di Dirigente del Settore competente per materia, definito ai sensi del Disciplinare del funzionamento del Soggetto Aggregatore approvato con D.G.R. 6/2019. Gestisce le adesioni delle Amministrazioni contraenti alla Convenzione. Svolge tutte le funzioni indicate nel presente Capitolato.
Soggetto Aggregatore	Regione Toscana – Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi – Settore Contratti iscritta nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 66/2014, convertito dalla Legge 89/2014.
Supervisore	Persona nominata dal RUP che effettua il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla Convenzione
Prodotti ecologici /verdi	Prodotti ecologici in possesso di marchi pubblici e/o certificazioni di qualità, quali Ecolabel, Blauer Engel, White Swan, Nordic Swan, FSC, o altri marchi equivalenti o di equivalenti attestazioni del rispetto dei medesimi criteri. Prodotti ecologici che, se non in possesso delle certificazioni sopra elencate, hanno caratteristiche ecosostenibili che dovranno

	essere attestate dal produttore e/o dall'offerente.
Prodotti di alta qualità	Prodotti delle migliori marche, a garanzia del buon funzionamento e/o della durata.

Articolo 2 - Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina della fornitura di prodotti per cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio e di piccole attrezzature da ufficio comprensiva dei seguenti servizi connessi:

- trasporto e consegna;
- servizio di supporto e assistenza/call center;
- servizio di monitoraggio/reportistica.

L'elenco completo dei prodotti oggetto di gara, le relative quantità stimate e le specifiche tecniche sono riportati negli Allegati 1 e 2 al presente Capitolato.

Il Fornitore, pena l'esclusione dalla procedura, è tenuto ad offrire tutti i prodotti di cancelleria di cui agli Allegati 1 e 2 al presente capitolato.

Articolo 3 - Caratteristiche della prestazione

3.1 Caratteristiche tecniche minime

Tutti i **prodotti di cancelleria tradizionale** offerti devono:

- essere rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1;
- nel caso in cui vengano richiesti articoli di ricambio/consumabili, questi dovranno essere della medesima marca del prodotto principale (es cutter e relative lame, pinzatrice e relativi punti, etc)
- con la dicitura "*colori assortiti*" si intende un prodotto con una gamma di almeno tre colori diversi.

Tutti i **prodotti di cancelleria ecologica** devono:

- possedere le caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 con la sola eccezione della caratteristica dei colori, che resta valida e vincolante per i soli Prodotti di cancelleria tradizionale;
- essere in possesso di marchi pubblici e/o certificazioni di qualità, quali Ecolabel, Blauer Engel, White Swan, Nordic Swan, FSC, o altri marchi equivalenti. Si precisa che, in alternativa alle etichette ecologiche citate, è consentito presentare equivalenti attestazioni del rispetto dei medesimi criteri. La rispondenza ai criteri ambientali richiesti potrà essere provata alternativamente attraverso una apposita relazione di prova, rilasciata da un organismo riconosciuto quale Ente certificatore pubblico o privato, che attesti l'equivalenza delle caratteristiche ambientali possedute dai singoli prodotti offerti.

Sono altresì ammessi prodotti ecologici che, se non in possesso delle certificazioni sopra elencate, hanno caratteristiche ecosostenibili che dovranno essere attestate dal produttore e/o dall'offerente.

- nel caso in cui vengano richiesti articoli di ricambio/consumabili, questi dovranno essere della medesima marca del prodotto principale (es cutter e relative lame, pinzatrice e relativi punti, etc)

3.2 Requisiti di conformità

Tutti i prodotti di cancelleria offerti devono rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- essere corredati dalle relative istruzioni in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza e dalla garanzia e dall'assistenza prestata agli stessi dal produttore, se prevista;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive;
- essere esenti da difetti e/o da vizi ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.

Nel corso di vigenza della convenzione, non è consentito:

- eliminare prodotti offerti in sede di gara (salvo quanto previsto nell'Articolo 4.6 Fuori produzione);
- sostituire gli articoli o variarne le caratteristiche o le confezioni (salvo quanto previsto nell'Articolo 4.7 – Variazione delle caratteristiche tecniche).

Articolo 4 - Modalità di esecuzione

4.1 Confezionamento ed imballaggio

Gli imballaggi devono essere composti per il 100% da fibre riciclate e comunque senza l'impiego di materiale sintetico alogenato, in conformità al D.lgs 152/2006 « Norme in materia ambientale ».

Gli **imballaggi** dei prodotti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da materiale riciclabile;
- essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti facilmente separabili a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio;
- possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale;
- essere regolarmente sigillati.

I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto, tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Ogni imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- codice prodotto del Produttore;
- nome e indirizzo del Fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti in esso contenuti.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i prodotti verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

4.2 Modalità di consegna

Gli oneri relativi alla consegna dei prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative vigenti.

Non sono ammesse consegne parziali, salvo diversi accordi tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporanea dei prodotti, di cui all'art. 4.5.

Per Regione Toscana – Giunta Regionale la consegna dei prodotti oggetto della fornitura verrà effettuata prevalentemente presso il magazzino regionale intendendo per magazzino il locale utilizzato dall'Amministrazione per lo stoccaggio dei prodotti ubicato attualmente a Firenze via di Novoli n. 22. Gli articoli oggetto della fornitura, devono essere consegnati all'interno dei locali del magazzino regionale con scarico a terra. Il mezzo di trasporto utilizzato dal Fornitore deve essere dotato di sponda idraulica detta anche "sponda montacarichi" per la movimentazione del carico dal piano di carico a terra.

Per gli altri enti aderenti o per Regione Toscana, in casi residuali da definirsi di volta in volta, il luogo di consegna sarà specificato nell'ordinativo di fornitura o ordine di esecuzione.

4.3 Tempi di consegna

I termini di consegna decorrono dalla data di ricezione di ciascun Ordinativo di fornitura/Ordine di esecuzione (se previsto) trasmesso via PEC. Il Fornitore, entro **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura/Ordine di esecuzione (se previsto), deve darne riscontro all'Amministrazione, a mezzo PEC indicando la data prevista di consegna, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, nel rispetto della tempistica di seguito stabilita.

Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura o Ordine di esecuzione, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.

Per il rispetto dei tempi di consegna e di avviso fanno eccezione i periodi sotto indicati:

- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

Il Fornitore è tenuto a rispettare il termine massimo per la consegna dei prodotti di **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura/Ordine di esecuzione se previsto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione ed accettata dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all'Amministrazione entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore.

4.4 Verbale di consegna

All'atto della consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti - dovrà redigere un "Verbale di Consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione contraente e controfirmato dalla stessa, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna. Il verbale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- nome dell'Amministrazione;
- nome del Fornitore;
- estremi dell'Ordinativo di Fornitura o dell'Ordine di esecuzione se previsto
- data della consegna;
- descrizione (marca e modello) e quantità dei prodotti consegnati.

Il Documento di Trasporto (D.D.T) che riporti tutte le indicazioni sopra citate potrà sostituire il "Verbale di Consegna"; in tal caso il D.D.T. dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore (anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti).

La firma apposta sul Verbale o sul D.D.T all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei prodotti. In ogni caso, ciascuna Amministrazione si riserva di accertare, entro il

massimo di 30 giorni solari dalla data di consegna della merce, l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati.

4.5 Indisponibilità temporanea

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di uno o più prodotti offerti, il Fornitore, per non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al contratto, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Amministrazione, e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura/Ordine di esecuzione se previsto. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura o Ordine di esecuzione se previsto dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi previsti.

4.6 Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'Amministrazione contraente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore che il prodotto è uscito di produzione;
- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, eventualmente e se richiesto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

L'Amministrazione Regionale in qualità di soggetto aggregatore procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'Amministrazione regionale assegnerà un termine di 15 giorni solari per la sostituzione del nuovo prodotto con altro che rispetti le caratteristiche richieste all'allegato 1 del capitolato e qualora questo risulti ancora non conforme l'amministrazione regionale avrà la facoltà di risolvere la convenzione.

4.7 Variazione delle caratteristiche tecniche

Non è prevista la richiesta di "sostituzione di prodotto" per quei prodotti che abbiano subito solo delle variazioni nelle caratteristiche tecniche (imputabili ad un cambiamento del processo di produzione del Produttore) e che abbiano mantenuto lo stesso codice prodotto del Produttore.

In tal caso, il Fornitore dovrà obbligatoriamente inviare una comunicazione all'Amministrazione regionale contraente contenente:

- dichiarazione del Produttore che il prodotto ha variato alcune caratteristiche tecniche imputabili al cambiamento del processo di produzione, mantenendo invariato il codice prodotto.
- qualora il produttore abbia cambiato anche il codice prodotto, il Fornitore è obbligato a chiedere una sostituzione di prodotto, in conformità al paragrafo precedente;
- nuova scheda tecnica, con i valori delle caratteristiche tecniche variate.

Contestualmente alla comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore sarà tenuto ad inviare un campione del nuovo prodotto, nel caso si tratti di prodotto per il quale era stata richiesta la campionatura in fase di controllo.

Il prodotto dovrà essere fornito agli stessi prezzi patti e condizioni del prodotto variato.

4.8 Variazione del numero di pezzi nella confezione

Il numero di pezzi per ogni prodotto deve attenersi a quanto indicato nel Dettaglio economico dal soggetto aggiudicatario.

Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun prodotto non può essere variato per tutta la durata della contratto, salvo che il Fornitore dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali modifiche sono necessarie per cause non imputabili al Fornitore stesso.

La richiesta di variazione del numero di pezzi contenuti nella confezione è valutabile ed accettabile solo per confezioni originali.

In tal caso, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Amministrazione contraente sotto forma di dichiarazione del legale rappresentante del Produttore relativa alla variazione del numero di pezzi nella confezione.

4.9 Resi, sostituzioni e consegna parziale dei prodotti

Nel caso di difformità qualitativa (es. mancata corrispondenza per marca, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio esterno, tra prodotti richiesti e consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso tra Ordinativo di Fornitura o Ordine di esecuzione e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi rispetto alla data del "Verbale di Consegna", l'Amministrazione invierà una contestazione scritta a mezzo PEC al Fornitore, attivando la pratica di reso mediante apposita comunicazione di reso.

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro **4 (quattro) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione della comunicazione di reso, i prodotti non conformi e/o in eccesso, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro e sostituzione degli stessi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 .

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, ove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le informazioni seguenti:

- data di comunicazione della pratica di reso
- ragioni della contestazione
- attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

Se entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Amministrazione ha facoltà di restituirli al Fornitore. I costi sostenuti dall'Amministrazione per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore. Le Amministrazioni non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

Inoltre qualora, nell'arco di un periodo di 12 mesi, pervengano a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore cinque reclami - tre per gli articoli contrassegnati come Alta Qualità - di malfunzionamento o di scarsa qualità (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: penne che non scrivono; pennarelli che si asciugano in breve periodo; blocchetti riposizionabili che non si attaccano; articoli incollanti che non incollano; cucitrici non resistenti; ecc), il Fornitore sarà tenuto a sostituire detti prodotti con altri di migliore qualità al medesimo prezzo offerto in gara, attenendosi alle modalità su indicate.

Articolo 5 – Servizi connessi

I servizi descritti nel presente articolo, necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo di ciascun prodotto offerto in sede di gara.

Si intendono per servizi connessi:

- supporto e assistenza alla fornitura/call center;
- monitoraggio e reportistica.

5.1 Servizio di supporto e assistenza/Call Center

Il Fornitore, alla data di avvio dell'esecuzione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di supporto e assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della convenzione stessa, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nella documentazione richiesta ai fini della stipula della convenzione e dovranno essere riportati anche in ciascun ordinativo.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno (con esclusione di un periodo massimo di 2 settimane nel periodo estivo), almeno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

Il servizio di supporto e assistenza deve consentire all'Amministrazione di:

- richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura e dell'eventuale ordine di esecuzione;
- richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità e tempistiche di consegna e/o sullo stato delle consegne;
- inoltrare i reclami.

I numeri di telefono dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri "verdi", secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177) *ovvero in alternativa* - numeri geografici di rete fissa nazionale. Non sono ammessi i numeri 199 e similari che prevedono il costo della chiamata a carico del chiamante.

5.1.1 GESTIONE DEI RECLAMI

Le Amministrazioni potranno segnalare, mediante comunicazione da inviare al Fornitore e per conoscenza a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura, ferma rimanendo l'applicazione delle penali previste per le singole fattispecie.

TIPOLOGIA DI RECLAMO

- A Consegna di prodotti diversi da quelli offerti in gara
- B Mancata consegna di prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nel Capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara
- C Mancata rispondenza tra prodotti richiesti e prodotti consegnati
- D Consegne parziali
- E Disservizio del Call Center
- F Disservizio del Responsabile della Fornitura

Gli eventuali reclami, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a

insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà secondo quanto riportato all'art. 16.

5.2 Servizio di monitoraggio e reportistica della Convenzione

Regione Toscana- Soggetto aggregatore si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento e l'esecuzione di tutte le prestazioni relative alla Convenzione attraverso l'analisi di apposita reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà inviare a Regione Toscana – Soggetto aggregatore i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

A decorrere dalla data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa fino all'emissione dell'ultima fattura, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere a Regione Toscana- Soggetto Aggregatore la reportistica semestrale relativa agli Ordinativi di Fornitura ricevuti, con indicazione, pena l'applicazione delle penali e salva diversa disposizione:

- delle Amministrazioni Contraenti che hanno emesso Ordinativi di Fornitura nel periodo di riferimento;
- dell'Importo della Fornitura;
- della data di Ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura;
- del dettaglio dei Prodotti e delle quantità ordinati da ciascun Richiedente;
- della relativa data di consegna;
- degli importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente, IVA esclusa;
- delle modalità di consegna;
- dei tempi di consegna richiesti;

da trasmettere entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al semestre oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali.

A seguito della stipula della Convenzione, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore indicherà al Fornitore le modalità di invio della suddetta reportistica.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, salva l'applicazione delle penali.

In ogni caso Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore entro 15 (quindici) solari giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di **Regione Toscana – Soggetto Aggregatore** che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore:

- ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad ogni inadempimento,
- l'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura,
- l'ammontare delle penali commutate al Fornitore e le relative motivazioni.

Articolo 6 - Campionatura e certificazioni

L'aggiudicatario dovrà depositare, con le modalità e la tempistica indicata nel Disciplinare di gara, ai punti 7.2 c) e 21:

- un **campione, nella confezione originale di vendita**, dei prodotti contraddistinti ai punti indicati con la "X" nell'Allegato 2 al capitolato;
- le schede tecniche in formato elettronico (file.pdf) redatte dall'Azienda produttrice per tutti i prodotti offerti. Per i prodotti di cancelleria ecologica, inoltre, dovrà essere presentata in formato elettronico (file .pdf) una scheda tecnica redatta dall'Azienda produttrice attestante il possesso di marchi pubblici e/o certificazioni di qualità, quali Ecolabel, Blauer Engel, White Swan, Nordic Swan, FSC, o altri marchi equivalenti. Per i prodotti ecologici che non sono in possesso delle certificazioni sopra elencate, dovranno essere presentate attestazioni del produttore e/o dell'offerente concernenti le caratteristiche ecosostenibili dei prodotti offerti.

La campionatura, unitamente alle schede tecniche dei prodotti, costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del contratto, al fine di verificare l'identità del prodotto aggiudicato con quello effettivamente fornito.

All'esito positivo della procedura di verifica dei campioni viene subordinata l'aggiudicazione definitiva efficace. Tutti i costi relativi alla spedizione dei campioni richiesti saranno a carico dell'Impresa. Nessun compenso spetterà al Fornitore per la presentazione e la consegna dei campioni.

Articolo 7 - Importo della Convenzione

L'importo massimo complessivo della Convenzione è fissato in euro **€ 586.600,00 (al netto di IVA) di cui:**

- **Euro 419.000,00** (al netto di IVA) quale importo massimo a base di gara;
- **Euro 167.600,00** (al netto di IVA) pari al 40% dell'importo massimo della base di gara in caso di aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 10.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo a base di gara.

Regione Toscana – Soggetto aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga della durata della Convenzione se l'importo massimo complessivo della Convenzione Euro **586.600,00 (al netto di IVA)** non si è esaurito alla naturale scadenza contrattuale; in tale caso la durata della proroga non potrà essere superiore a 12 (dodici) mesi e l'importo della stessa sarà pari all'importo residuo della Convenzione.

Con la stipula della Convenzione le Amministrazioni contraenti non sono obbligate ad aderire alla Convenzione medesima e dunque ad emettere Ordinativi di fornitura. Non viene, pertanto, garantito il raggiungimento dell'importo massimo come sopra individuato e nessuna pretesa al riguardo potrà essere fatta valere dal Fornitore. Gli importi effettivi saranno determinati dalle adesioni alla Convenzione da parte delle Amministrazioni contraenti sulla base dei prezzi offerti dal Fornitore.

Si precisa che la quantità delle forniture oggetto della gara è stata determinata in via presuntiva sulla base della stima del fabbisogno nell'arco dell'intera durata del contratto da parte delle Amministrazioni, tali quantità sono state pertanto riportate a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini dell'aggiudicazione e non sono vincolanti in sede di esecuzione della Convenzione, fermo restando che il Fornitore si impegna a prestare le forniture sino alla concorrenza dell'importo massimo di gara.

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, a seguito dell'emissione di Ordinativi di Fornitura, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza: non è, dunque, prevista la predisposizione del "Documento Unico di

Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 23, co. 15, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8 – Durata e proroga della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura

La Convenzione decorre dalla data di stipula e scadrà al compimento dei 48 mesi successivi. La data di avvio di esecuzione della Convenzione coincide con la data di stipula.

La Convenzione si intende conclusa qualora, prima del termine di scadenza di cui sopra, siano stati sottoscritti Atti di Adesione tali da esaurire il relativo importo massimo di cui al precedente Art.7.

Alla scadenza della Convenzione Regione Toscana – Soggetto Aggregatore può prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Dlgs. 50/2016, la durata della stessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Il Fornitore, a seguito della richiesta di cui sopra, è obbligato a proseguire i servizi, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo indicato dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nei confronti di tutte le Amministrazioni contraenti.

Nel periodo di proroga possono aderire solo le Amministrazioni contraenti che hanno già aderito prima della scadenza della Convenzione.

Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiedere la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Art. 10 – Variazioni delle prestazioni

10.1 Modifiche quantitative

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di aumentare l’importo massimo della Convenzione **fino al 40%** in caso di esaurimento dello stesso prima della scadenza della Convenzione per maggiori richieste delle Amministrazioni contraenti per la stessa tipologia di prodotti/prestazioni oggetto del presente appalto.

10.2 Modifiche qualitative (prestazioni non previste in Convenzione)

Le Amministrazioni contraenti possono segnalare al RUP l’esigenza di prestazioni non previste in Convenzione.

Il RUP, su segnalazione delle Amministrazioni contraenti o d’ufficio, se accerta la necessità di realizzare prestazioni non previste dal presente Capitolato e tali da non modificare nella sostanza l’oggetto della Convenzione, richiede al fornitore la formulazione di un’offerta in termini tecnici ed economici relativa alle nuove prestazioni. Le modifiche richieste, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del D. Lgs. 50/2016 sono, comunque, ricomprese nell’importo massimo di Convenzione e non possono superare il **10 %** del relativo valore.

Dopo l’acquisizione dell’offerta del Fornitore e la successiva valutazione di congruità, il RUP autorizza le Amministrazioni contraenti interessate alle adesioni per le prestazioni aggiuntive sulla base del procedimento di attivazione della fornitura disciplinato nel presente Capitolato.

10.3 Sospensione dell’esecuzione

Il RES, o il DEC se nominato, può disporre la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni dedotte nell’Ordinativo di fornitura nel ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 107, commi 1, 2 e 4 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sospensione totale o parziale dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'Ordinativo di fornitura al di fuori delle suddette ipotesi, l'Amministrazione contraente risarcisce il danno al Fornitore per:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere;
- b) la lesione dell'utile di impresa;
- c) le retribuzioni inutilmente corrisposte, sulla base della consistenza della manodopera accertata dal DEC.

L'Amministrazione contraente quantifica il risarcimento dei suddetti danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lett. a), b), c), del DM 49/2018.

Ai fini della quantificazione del danno e del periodo di sospensione, l'Amministrazione contraente considera l'importo e la durata dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 11 - Responsabile Unico del Procedimento, Supervisore, Responsabile dell'esecuzione del contratto, Direttore dell'esecuzione (DEC), Responsabile della fornitura

Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** è il Dirigente del settore "Patrimonio e Logistica" sovrintende al corretto utilizzo della Convenzione/Accordo quadro e agli adempimenti ad essa connessi sia in riferimento alle Amministrazioni contraenti sia in riferimento al Fornitore, in particolare:

a) in merito all'approvazione dell'atto di Adesione presentato dalle Amministrazioni contraenti verifica:

-> la rispondenza delle prestazioni individuate nello stesso in relazione a quelle previste nel presente Capitolato;

-> il rispetto del limite di Adesione da parte delle Amministrazioni contraenti dato dall'importo massimo della Convenzione.

b) riceve dalle Amministrazioni contraenti le informazioni relative agli ordinativi di fornitura emessi/contratti specifici stipulati relativamente a:

-> importo e durata

-> penali applicate

-> certificati di regolare esecuzione/verifiche di conformità

c) riceve dal Fornitore:

-> gli importi della garanzia definitiva svincolati in relazione all'andamento delle attività;

-> le richieste di autorizzazione al subappalto.

Il **Supervisore** è nominato dal RUP e lo coadiuva in tutte le attività allo stesso demandate ai sensi del presente documento e della Convenzione. Si occupa del monitoraggio di tutte le attività previste nella Convenzione e di quello degli importi di Adesione. A tal fine esprime un parere al RUP in merito alla manifestazione di interesse presentata dalle Amministrazioni contraenti tramite START in termini di:

- rispondenza delle prestazioni individuate nella stessa in relazione a quelle previste nel presente Capitolato;
- rispetto del limite di Adesione da parte delle Amministrazioni contraenti dato dall'importo massimo della Convenzione.

Il Supervisore riceve dalle Amministrazioni contraenti le segnalazioni in merito all'adempimento delle prestazioni di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES): è il responsabile del procedimento per ciascuna Amministrazione contraente e, di regola, sottoscrive l'Atto di Adesione e gli Ordinativi di Fornitura. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è il rappresentante per l'Amministrazione contraente nei confronti del Fornitore.

Il Direttore dell'esecuzione (DEC): è il soggetto nominato da ciascuna Amministrazione contraente che svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Ordinativo, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. L'attività di direzione e controllo del DEC, per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Il direttore dell'esecuzione impartisce al Fornitore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui il Fornitore è tenuto ad uniformarsi.

Tale soggetto si relaziona con il Supervisore per fornire tutte le indicazioni richieste da quest'ultimo.

Le funzioni di DEC possono essere svolte dal RES.

Il Referente del Fornitore: è il Responsabile della Fornitura nei confronti di Regione Toscana – Soggetto aggregatore comunicato alla stipula della Convenzione. Il nominativo del Referente dovrà essere riportato anche in ciascun atto di adesione. Tale Referente ha, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Referente costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti delle stesse. Il Referente del Fornitore sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria. Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il R.E.S. e con i funzionari dell'Amministrazione Contraente deputati al controllo dell'andamento delle prestazioni. Qualora il Fornitore sostituisca il proprio Referente è obbligato a darne comunicazione tramite PEC all'Amministrazione contraente e a Regione Toscana – Soggetto aggregatore entro 10 giorni.

Articolo 12 Utilizzo della Convenzione

12.1 Attivazione della Fornitura – adesione alla fornitura

Le Amministrazioni contraenti, per l'utilizzo della Convenzione e il conseguente affidamento delle forniture oggetto della stessa, osservano la seguente procedura:

1. manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione contraente al RUP;
2. approvazione della manifestazione di interesse da parte del RUP;
3. sottoscrizione atto di adesione alla Convenzione;
4. emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione contraente
5. emissione (opzionale) di ordine di esecuzione.

La gestione della Convenzione ai fini dell'adesione alla stessa avverrà attraverso l'utilizzo di opportune funzionalità informatiche messe a disposizione sul sistema START.

12.2 Manifestazione di interesse

Al fine di attivare la procedura per l'adesione alla Convenzione, ciascuna Amministrazione contraente invia al RUP una "Manifestazione di interesse", sottoscritta da un soggetto autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente ciascuna di esse.

La Manifestazione di interesse contiene almeno l'importo di Adesione alla Convenzione derivante dagli importi unitari indicati dal Fornitore nel Dettaglio economico presentato in sede di gara e allegato alla Convenzione.

12.3 Approvazione della Manifestazione di interesse

Il RUP approva la "Manifestazione di interesse" attraverso l'atto di "Approvazione della Manifestazione di interesse", il quale è inviato all'Amministrazione contraente e al Fornitore tramite una funzionalità messa a disposizione sul sistema Start.

L'Approvazione della Manifestazione di interesse, sottoscritto dal RUP riproduce e contiene, anche per relazione l'importo presunto di adesione alla Convenzione.
Solo dopo il ricevimento dell'approvazione della Manifestazione di interesse, l'Amministrazione contraente può sottoscrivere l'atto di adesione alla Convenzione.

12.4 Atto di adesione

L'atto di adesione consiste nel documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente e dal RUP ed è inviato, tramite START, all'Amministrazione contraente e al Fornitore.

L'atto di adesione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'importo della fornitura come indicato nella manifestazione di interesse, importo derivante dagli importi unitari indicati dal Fornitore nel Dettaglio economico presentato in sede di gara e allegato alla Convenzione;
- il CIG della procedura;
- il termine di validità entro cui saranno emessi gli Ordinativi di Fornitura.
- il nominativo del Responsabile dell'esecuzione dell'Ordine di Fornitura
- il nominativo del Direttore dell'esecuzione

Dopo la ricezione dell'atto di adesione alla Convenzione, sottoscritto dal RUP, l'Amministrazione contraente può emettere Ordinativi di fornitura.

Non è consentita l'adesione nei 6 mesi antecedenti la scadenza della convenzione.

12.5 Ordinativo di Fornitura

L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente ed è inviato al Fornitore tramite PEC. Può essere emesso dall'Amministrazione contraente solo dopo la sottoscrizione dell'Atto di Adesione alla Convenzione.

L'Ordinativo di fornitura perfeziona il contratto fra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.

L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione al periodo di validità dell'Atto di adesione, uno o più Ordinativi di Fornitura fino alla concorrenza dell'importo ivi previsto. L'Amministrazione contraente non è obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'Atto di Adesione e il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.

Gli Ordinativi di Fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- oggetto;
- l'importo e gli estremi dell'atto con il quale è assunto il relativo impegno di spesa;
- il CIG della procedura ed il CIG derivato;
- i riferimenti per la fatturazione;
- le prestazioni che l'Amministrazione contraente intende richiedere;

Il fornitore non può dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non rispettino tutti i requisiti di cui sopra.

A seguito della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della Convenzione e a rispettare le modalità ed i tempi stabiliti nel Capitolato e ai prezzi indicati nel Dettaglio Economico, pena l'applicazione delle penali previste nella all'art. 15 del presente Capitolato. Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti delle singole Amministrazioni contraenti.

L'Amministrazione contraente trasmette gli Ordinativi di fornitura inviati al Fornitore anche al RUP.

L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni coincide con il ricevimento da parte del fornitore dell'ordinativo di fornitura al quale potrà fare seguito l'ordine di esecuzione.

Gli enti che hanno caselle di posta elettronica certificata sul dominio postacert.toscana.it dovranno procedere con l'invio degli ordinativi di fornitura prima della data di avvio di esecuzione per non

incorrere in disservizi. Non sarà possibile dare esecuzione a tali ordinativi di fornitura prima di tale data.

In caso di proroga della Convenzione gli ordinativi già stipulati e al momento in vigore saranno parimenti prorogabili per la medesima durata.

Nei casi in cui l'Amministrazione contraente ritenga, per motivi di interesse pubblico anche connessi a limitazioni di spesa imposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi, di non emettere Ordinativi di Fornitura in relazione a tutte le prestazioni indicate nell'Atto di adesione, ovvero nei casi in cui non vengano emessi, entro il termine ivi previsto Ordinativi di Fornitura per un complessivo importo pari a quello indicato nel sopracitato Atto, è tenuta a comunicare al RUP, tramite PEC, l'importo residuo che non utilizzerà.

Indipendentemente dalla comunicazione di cui sopra, decorso il termine individuato nell'Atto di adesione l'Amministrazione contraente non potrà più emettere Ordinativi di Fornitura.

In questo caso il RUP procederà ad informare l'Aggiudicatario entro i due giorni lavorativi successivi il ricevimento della suddetta comunicazione. Successivamente l'Amministrazione contraente rinunciataria potrà nuovamente aderire alla Convenzione previa inoltrò di una nuova Manifestazione di interesse, seguendo l'iter di cui sopra.

12.6 Ordine di esecuzione

L'Amministrazione contraente, sulla base dell'Atto di adesione, può altresì emettere Ordinativi di Fornitura che prevedano espressamente di subordinare l'esecuzione delle forniture ivi dedotte, o alcune di esse, a successive emissioni di Ordini di esecuzione. In tali casi l'Ordinativo di fornitura deve espressamente prevedere tale facoltà e il fornitore è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'Amministrazione contraente.

Gli Ordini di esecuzione devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- le prestazioni che l'Amministrazione contraente intende richiedere;
- le disposizioni e le istruzioni per lo svolgimento delle prestazioni;

In tali casi il CIG derivato acquisito per l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura dovrà essere riportato in ogni Ordine di esecuzione che sarà inviato tramite PEC al Fornitore.

Articolo 13 - Obblighi del fornitore e responsabilità

Il Fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso le Amministrazioni Contraenti del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Fornitore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto delle Amministrazioni Contraenti che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero delle Amministrazioni Contraenti da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Il Fornitore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

Il Fornitore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

(ripresa da modello su scambio)

Il personale incaricato dello svolgimento dell'appalto potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti sono eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- salvaguardando le esigenze del personale delle Amministrazioni contraenti senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso se l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

13.1 Personale adibito al servizio, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

Il Fornitore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore, inoltre, applica, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività della Convenzione, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi territoriali di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Nei casi di violazione di questi obblighi il RES in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

Il Fornitore applica, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

13.2 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Fornitore garantisce al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro.

Il Fornitore assicura una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore.

13.3 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Fornitore osserva e si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Le Amministrazioni Contraenti rendono disponibili i propri Codici di comportamento in occasione dell'emissione degli Ordinativi di fornitura.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di Comportamento ne trasmette una copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, ed invia alle Amministrazioni Contraenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

13.4 - Obblighi informativi

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto deve essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del Fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), il Fornitore informa immediatamente il RUP di ogni atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso della Convenzione con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata da ogni Amministrazione contraente secondo il proprio ordinamento.

Il Responsabile dell'esecuzione dopo aver accertato la regolarità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite emetterà il certificato di pagamento al quale farà seguito la relativa fattura.

Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. L'ultima fattura dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio Certificato di verifica di conformità di cui al successivo art. 21, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 4.

La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del Certificato di verifica di conformità sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato all'art. 6 della Convenzione, contestualmente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Aggiudicatario, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 4 non potranno essere imputati all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Nei singoli Ordinativi di fornitura del servizio sono indicati tutti gli estremi utili ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 Febbraio 2004, n. 52, dal D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

Ciascuna fattura deve inoltre contenere il CIG ("Codice Identificativo Gara") della Convenzione, il CIG "derivato" indicato dell'Ordinativo di fornitura e deve essere intestata e trasmessa all'Amministrazione contraente nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Il CIG "derivato", inserito a cura del Fornitore, nelle fatture sarà poi riportato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento delle fatture ricevute con le modalità di cui sopra nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di pagamenti da parte delle Pubbli-

che Amministrazioni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Le Amministrazioni contraenti non possono accettare fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta, che non siano conformi a quanto sopra indicato ovvero senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 18 del Capitolato. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), l'Amministrazione contraente procede in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 Settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 Gennaio 2008, n. 40.

L'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso di RTI, in relazione ad ogni Ordinativo di fornitura eseguito, la società mandataria comunica, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente e ai fini della verifica di conformità o dell'accertamento quali/quantitativo, le prestazioni e/o quote parte di prestazione eseguite da ciascun membro del raggruppamento, con l'indicazione delle relative percentuali di erogazione del servizio e i relativi importi dovuti. Ciascuna delle società che esegue il servizio procede all'emissione di fatture in relazione alla parte di relativa competenza ed in conformità a quanto comunicato dalla società mandataria. L'invio di fatture con modalità diverse da quelle indicate dalla società mandataria può essere causa di rifiuto della/e fattura/e.

Ciascuna Amministrazione contraente, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, procede ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 a trattenere l'importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.

I corrispettivi sono accreditati, secondo quanto disposto nell'Ordinativo di Fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e di quanto indicato al successivo articolo flussi. Tale conto corrente deve essere comunicato ad ogni singola Amministrazione contraente prima dell'attivazione del servizio secondo le modalità indicate da ciascuna Amministrazione contraente.

Il fornitore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore dell'ordinativo di fornitura, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Ciascuna Amministrazione contraente dettaglierà nei propri ordinativi di fornitura le modalità con le quali procedere all'anticipazione tenendo conto di quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016.

Per quel che riguarda le ritenute dello 0,50 % di cui all'art. 30, co. 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, ciascuna Amministrazione contraente individua le modalità operative della suddetta ritenuta potendo anche richiedere che le fatture emesse nel corso dell'esecuzione del servizio siano decurtate della suddetta percentuale.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

In particolare i pagamenti relativi alle prestazioni dedotte negli Ordinativi di fornitura saranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o

Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Il Fornitore comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi alle Amministrazioni contraenti entro sette giorni dall'attivazione del primo Ordinativo di fornitura. Il Fornitore comunica a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Convenzione, il Fornitore indica il CIG derivato risultante dagli Ordinativi di fornitura nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010.

Il Fornitore inserisce, pertanto, nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP della Convenzione, alla Amministrazione Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'Amministrazione contraente che attiva il singolo contratto attuativo (Ordinativo di fornitura), della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), le Amministrazioni contraenti effettuano le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

Articolo 16 – Penali

Le penali che saranno applicate al Fornitore sono di seguito riportate. Si distinguono:

1. penali che riguardano esclusivamente le prestazioni da rendersi nei confronti di tutte le Amministrazioni Contraenti,
2. penali relative alla Convenzione che verranno contestate da Regione Toscana in qualità di Soggetto aggregatore.

16.1 - Penali relative agli ordinativi di fornitura da applicarsi da parte delle amministrazioni contraenti

L'importo su cui si calcola la penale è quello unitario totale riferito all'ordinativo di fornitura.

Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura rispetto a quanto previsto nel Capitolato, applica le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nel dare riscontro all'Amministrazione Contraente, mediante PEC della data di prevista consegna, rispetto al termine massimo di 2 giorni lavorativi stabilito all'art. 4.3 del Capitolato, l'Amministrazione Contraente applicherà al contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 10,00= (Euro dieci/00), IVA esclusa fino al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;
- b) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini massimi indicati di cui all'art. 4.3 del Capitolato pari a 5 giorni lavorativi, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Contraente una penale

per ogni giorno lavorativo di ritardo pari al 10‰ (dieci per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura relativo all'inadempimento o al ritardo fino al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;

- c) in caso di ritardo nel dare riscontro all'Amministrazione Contraente, mediante PEC della temporanea indisponibilità del prodotto, rispetto al termine massimo di 3 giorni lavorativi stabilito all'art. 4.5 del Capitolato, l'Amministrazione Contraente applicherà al contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 10,00= (Euro dieci/00), IVA esclusa fino al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;
- d) in caso di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i Prodotto/i per esaurimento scorte rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 4.5 del Capitolato, pari a 10 giorni lavorativi, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari al 10‰ (cinque per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura fino al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;
- e) in caso di ritardo nel ritiro e/o nella sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa in eccesso rispetto al termine massimo stabilito di cui all'art. 4.9 del Capitolato pari a 4 giorni lavorativi l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'5‰ (due per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura relativo all'inadempimento o al ritardo; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore dei Prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso;
- f) in caso di consegna parziale dei Prodotti, di cui all'art. 4.9 del Capitolato ovvero rispetto a diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari al 2‰ (due per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura relativo all'inadempimento fino al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;
- g) nei casi previsti di fuori produzione e di variazione delle caratteristiche tecniche, di cui agli artt. 4.6 e 4.7 del Capitolato, in caso di ritardo:
 - della comunicazione di sostituzione dei prodotti o messa fuori produzione;
 - dell'invio delle schede tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione e/o
 - dell'invio, nel caso in cui il prodotto sia ecologico, della relativa certificazione e campionatura, relativi ai prodotti proposti in sostituzione,l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 20,00= (Euro venti/00), IVA esclusa fino al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;
- h) nel caso di consegna di imballaggi non corrispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4.1 si applicherà al contraente una penale pari al 10‰ (dieci per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura relativo all'inadempimento.

L'Amministrazione contraente contesta formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna **un termine non inferiore a 15 giorni di calendario** per la presentazione di controdeduzioni scritte, trascorso il quale applica la sanzione. Se il Fornitore non risponde o non dimostra che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione contraente applica le penali a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione.

L'Amministrazione contraente comunica tramite PEC al Fornitore e a Regione Toscana – Soggetto aggregatore le penali applicate. Gli importi corrispondenti alle penali applicate sono decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Amministrazioni contraenti interessate. In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti sono trattenuti sulla garanzia definitiva, che è reintegrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida: le Amministrazioni contraenti, pertanto, escutono la garanzia per gli importi

corrispondenti alle penali applicate e comunicano l'importo escusso a Regione Toscana – Soggetto aggregatore, per il relativo monitoraggio.

Se l'Amministrazione contraente accerta l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore, non applica le penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione; il mancato rispetto del nuovo termine da parte del Fornitore determina l'applicazione delle penali.

Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, Regione Toscana SA per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ciascuna Amministrazione contraente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni come indicato all'art. 5.2 del capitolato.

Nel caso in cui il RUP accerti che più Amministrazioni contraenti abbiano applicato la medesima tipologia di penale, procede a richiedere chiarimenti in merito al Fornitore, il quale è tenuto a rispondere entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Nella risposta il Fornitore è tenuto ad indicare le azioni che intraprenderà al fine di eliminare le situazioni che hanno dato luogo all'applicazione di penali.

16.2 Penali relative alla Convenzione da applicarsi da parte di Soggetto Aggregatore - Regione Toscana

Con riferimento alla Convenzione, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, in caso di inadempimento non causato da forza maggiore o da caso fortuito, applica al Fornitore le penali seguenti:

- a) nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Referente del Fornitore/Responsabile della Fornitura di cui all'art. 11 del Capitolato pari a 10 giorni solari, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno solare di ritardo pari ad € 100,00= (Euro duecento/00), IVA esdusa fino al trentesimo giorno lavorativo di ritardo;
- b) qualora il numero totale dei reclami pervenuti nell'arco temporale di 6 (sei) mesi sia uguale o superiore a n. 5 reclami relativi a diverse tipologie di reclamo, ovvero uguale o superiore a n. 3 reclami della medesima tipologia di reclamo, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore applicherà una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- c) nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui all'Articolo 5.2 del Capitolato pari a 15 giorni solari, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno solare di ritardo pari a Euro 20,00= (cento/00), IVA esclusa, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni del capitolato;
- d) nel caso di consegna della reportistica di cui all'articolo 5.2 del capitolato pari a 15 giorni solari con dati risultanti non completi o non corretti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, pari a Euro 30,00= (duecento/00), IVA esclusa per ogni giorno solare di ritardo fino al trentesimo giorno solare di ritardo .

Articolo 17 –Cause di risoluzione

17.1 Risoluzione degli Ordinativi di fornitura

Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura, rispetto a quanto riportato nel Capitolato applica le penali ai sensi dell'art. 16.1 del presente Capitolato.

Ciascuna Amministrazione contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, penalità per **cinque gravi e ripetute inadempienze** come definite al punto all'art. 16.1, comunica al Fornitore che al verificarsi di una ulteriore infrazione ha facoltà di attivare la procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo Ordinativo di Fornitura a proprio insindacabile giudizio.

Ciascuna Amministrazione contraente che ha applicato penalità per ritardo di cui all'art. 16.1 oltre il periodo di trenta giorni solari ha facoltà di attivare la procedura individuata al comma 4 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo Ordinativo di Fornitura. L'Amministrazione contraente può dichiarare risolto il contratto.

Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al dieci per cento del valore del proprio Ordinativo di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Amministrazione Contraente, su proposta del responsabile del procedimento (RES), dispone la risoluzione dell'Ordinativo di fornitura per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, se l'importo delle penali applicate è superiore al 10 per cento dell'ammontare netto del contratto attuativo.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione contraente.

Ciascuna Amministrazione contraente risolve di diritto il relativo ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, assegnando al Fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancato rispetto delle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle prestazioni ovvero per porre rimedio ad inadempienze contestate durante l'esecuzione della fornitura;
- mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

Il contratto nei suddetti casi si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile dopo che siano trascorsi i 15 giorni assegnati salvo l'ulteriore risarcimento del danno da parte del Fornitore.

Ciascuna Amministrazione contraente risolve il relativo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- ritardo nell'avvio dell'esecuzione della fornitura oltre 30 giorni lavorativi rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di fornitura;
- nei casi di ritardo di uno qualunque dei termini temporali di cui agli articoli del presente C.S.A. per fatto a questi imputabile una volta trascorsi 30 giorni solari ed aver applicato le relative penali;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- se altro operatore economico, non autorizzato da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore a svolgere attività in subappalto, esegue le prestazioni.

17.2- Risoluzione della Convenzione

Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, in qualità di titolare della Convenzione, può applicare le penali di cui all'art. 16.2 al Fornitore fino alla concorrenza della misura massima pari al 10 per cento dell'importo massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se l'importo delle penali applicate è superiore al 10 per cento dell'ammontare netto della Convenzione, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore può risolvere la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di 5 risoluzioni di ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ha facoltà di risolvere la convenzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Dlgs 50/2016.

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore risolve la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della garanzia escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti;
- ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. anche in relazione ad eventuali subcontraenti;
- qualora sia violato l'obbligo del rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro contenuti nei capitolati di gara anche in relazione ad eventuali subcontraenti;
- in caso di violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni assunti col Patto di integrità relativo all'affidamento in oggetto e in ogni caso in cui si verificano le condizioni previste dal Patto di integrità per la risoluzione espressa.

In caso di risoluzione, Regione Toscana–Soggetto Aggregatore escute in tutto o in parte la Garanzia definitiva di cui all'art. 20 del presente Capitolato, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016 Regione Toscana – Soggetto Aggregatore può scorrere la graduatoria alle condizioni ivi previste.

Se si verificano carenze organizzative, oggettive e documentate, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di far eseguire ad altri operatori economici le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento delle prestazioni servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penali, sono addebitati al Fornitore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

Salvo non sia disposto diversamente da parte di Regione Toscana – Soggetto aggregatore, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni le quali, quindi, non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare gli Ordinativi di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

Articolo 18 – Subappalto

Il Fornitore non può sub-appaltare, nemmeno in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, la Convenzione, senza il consenso scritto di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto della specificità del servizio in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il 30% dell'importo complessivo di ogni singolo ordinativo di fornitura.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore /Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle seguenti condizioni:

1. il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
2. il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
3. l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione Contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
4. l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
5. con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il fornitore è obbligato a trasmettere alla Amministrazione Contraente, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 19 – Cessione della Convenzione e dei contratti attuativi. Cessione del credito

Il Fornitore non può cedere la Convenzione nonché i singoli Ordinativi di Fornitura, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

In caso di qualsiasi atto contrario, il Soggetto Aggregatore risolve la Convenzione, con contestuale esecuzione in danno al Fornitore e rivalsa sulla garanzia definitiva, e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, per qualsiasi atto contrario.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, il Fornitore comunica immediatamente a Regione Toscana - Soggetto Aggregatore ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di predisporre l'atto autorizzativo. L'Operatore economico subentrante trasmette una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione del Soggetto Aggregatore.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o RTI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

Articolo 20 – – Garanzia definitiva

In ragione della stipula della Convenzione il Fornitore è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, una garanzia definitiva in favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti, legittimate a aderire alla Convenzione **per un importo complessivo pari al 10% dell'importo massimo della Convenzione**, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli ordini di fornitura. In ogni caso, il valore della garanzia definitiva non può superare il 10% dell'importo massimo della Convenzione, anche nel caso in cui gli incrementi previsti dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 determinino importi superiori.

La garanzia definitiva, rilasciata in favore di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni Contraenti, il cui importo è indicato nella Convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Regione Toscana Soggetto Aggregatore e/o delle Amministrazioni Contraenti. La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura.

In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula dell'ordine di fornitura e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Per l'applicazione delle penali le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sulla garanzia definitiva.

La garanzia opera nei confronti della Regione Toscana - Soggetto Aggregatore a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Soggetto Aggregatore. In caso di risoluzione, la cauzione sarà ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordini di fornitura stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ai fini del monitoraggio della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario (Regione Toscana - Soggetto aggregatore).

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto l'ordinativo ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione della Convenzione il fornitore incorre nella perdita della garanzia definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di garanzia definitiva insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione dell'ordine di fornitura il fornitore incorre nella escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale della Convenzione ed è restituita al Fornitore soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 21– Accertamento quali-quantitativo e Verifiche di conformità

21.1 Accertamento quali-quantitativo e verifiche di conformità degli ordinativi di fornitura

Tutte le attività di verifica in merito al corretto adempimento delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura sono effettuate dalle amministrazioni contraenti in quanto titolari di contratti autonomi conclusi a seguito di utilizzazione della Convenzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, oggetto di ogni Ordinativo di fornitura, è controllata congiuntamente dal RES e dal DEC, ove nominato.

21.1.1 – Accertamento quali-quantitativo

Le prestazioni dedotte nell'Ordinativo di fornitura eseguite sono soggette ad accertamento quali/quantitativo da parte di ciascuna Amministrazione contraente. L'accertamento quali/quantitativo deve contenere esplicito riferimento alle prestazioni effettuate nonché ogni altra informazione utile ad individuare la prestazione relativa - ed è finalizzato a verificare

- la rispondenza delle forniture effettuate rispetto a quanto previsto nell'ordine di fornitura o nell'ordine di esecuzione ove previsto
- il rispetto dei tempi per la consegna
- il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni per l'esecuzione delle prestazioni impartite al Fornitore

L'accertamento quali/quantitativo è effettuato dal RES o dal DEC ove nominato ed avviato entro 5 giorni solari dalla consegna della fornitura dell'ordinativo/ordine di esecuzione e si conclude entro

10 giorni solari. Nel caso di RTI il termine per l'accertamento quali/quantitativo decorre dalla comunicazione di cui all'articolo 14.

All'esito positivo dell'accertamento quali/quantitativo il RES rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

21.1.2 – Verifica di conformità definitiva

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs 50/2016 gli Ordinativi di fornitura sono soggetti a verifica di conformità definitiva alla conclusione della vigenza contrattuale, da parte di ciascuna Amministrazione contraente.

La verifica di conformità è effettuata per certificare che le prestazioni svolte rispettino in termini di obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le previsioni contrattuali e le condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nonché il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni per l'esecuzione delle prestazioni impartite al Fornitore.

Sulla base delle risultanze dell'attività di verifica il RES emette il certificato di verifica di conformità. Se dal processo verbale risultano condizioni ostative al rilascio del certificato di verifica di conformità, il RES convoca il Fornitore per le contestazioni e l'applicazione delle penali contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità il RES rilascia il certificato di pagamento relativo ai mesi finali di prestazioni non sottoposte ad accertamento quali/quantitativo (ai sensi dell'art. 21.1.1) ai fini dell'emissione dell'ultima fattura da parte del Fornitore.

La fatturazione del saldo può avvenire solo a seguito del rilascio del certificato di pagamento.

Il certificato di verifica di conformità emesso da ciascuna Amministrazione aderente deve essere trasmesso a Regione Toscana – Soggetto aggregatore entro 5 (cinque) giorni dall'emissione.

Il RES invia al Fornitore il certificato di verifica di conformità ed il certificato di pagamento entro 30 giorni dal termine individuato nell'Ordinativo di fornitura. Nel caso di RTI il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione di cui all'articolo 14.

21.2 - Verifica finale della Convenzione

Il RUP della Convenzione, coadiuvato dal Supervisore, svolgerà attività di supervisione e controllo, di cui all'art. 10 della Convenzione

Alla scadenza del periodo di validità della Convenzione, il Supervisore anche sulla base dei certificati di verifica di conformità definitivi emessi dalle Amministrazioni contraenti, predispone una relazione che trasmette tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Sulla base di tale relazione, il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità relativo alla Convenzione stessa, avendo cura di evidenziare gli importi corrisposti da tutte le Amministrazioni contraenti. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alla Convenzione, l'ammontare residuo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali è svincolato.

21.3 – Contestazioni e Riserve del Fornitore

Il Fornitore può formulare contestazioni su aspetti tecnici delle disposizioni ed istruzioni impartite dall'Amministrazione contraente per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi. Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. Le contestazioni sono sottoscritte dal Fornitore ed inviate all'Amministrazione contraente entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento delle istruzioni e disposizioni.

Il DEC, ricevuta la contestazione, può convocare il Fornitore in contraddittorio; in tale ipotesi redige un processo verbale.

L'Amministrazione contraente, in ogni caso, invia al Fornitore motivata decisione in forma scritta sulla contestazione, alla quale il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi.

Il Fornitore, inoltre, può formulare riserve in relazione ai certificati di pagamento. Il Fornitore che emette Fattura dopo il ricevimento dei certificati di pagamento senza formulare riserve decade dalla facoltà di presentare riserve.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico, indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e, a pena di inammissibilità, contenere la precisa quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni od incrementi rispetto all'importo quantificato nella riserva. Le riserve sono sottoscritte dal Fornitore ed inviate all'Amministrazione contraente entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dei certificati di pagamento.

Il DEC, ricevuta la riserva, può convocare il Fornitore in contraddittorio; in tale ipotesi redige un processo verbale. L'Amministrazione contraente, in ogni caso, invia al Fornitore motivata decisione in forma scritta sulla riserva.

Il Fornitore che emette Fattura conforme alle valutazioni dell'Amministrazione contraente rinuncia alla riserva presentata. L'Amministrazione contraente rigetta le fatture emesse dal Fornitore non conformi alle valutazioni sulle riserve.

Articolo 22 – Revisione dei prezzi

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ovvero il Fornitore decorsi i primi dodici mesi dalla stipula della Convenzione e a cadenza annuale possono chiedere la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

La richiesta di revisione dei prezzi è motivata. L'adeguamento dei prezzi è subordinato all'espletamento di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi contenuti nella richiesta di revisione e decorre, ove accettato dalla controparte, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta.

Regione Toscana potrà concedere la revisione del corrispettivo contrattuale nel caso vi sia stato un aumento dei costi, come sopra determinato, superiore al 2% annuo.

La revisione del corrispettivo contrattuale non potrà essere superiore al 50% dei maggiori costi, come sopra determinati, da parte di Regione Toscana.

Gli adeguamenti, semprechè tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

Se il Fornitore non accetta la richiesta di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, motivata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore risolve la Convenzione, ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.